



Città di Cervaro

Provincia di Frosinone

Medaglia d'argento al merito civile

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 26 del 22/07/2026

OGGETTO: ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES – ARTICOLO 1, COMMI DA 82 A 101, L. N. 199/2025 E ARTICOLO 10 QUINQUIES, DL 38/2026, CONVERTITO CON L. 88/2026

L'anno 2026, addì ventidue del mese di Luglio alle ore 16:31 , nella sala delle adunanze consiliari , previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale. Presiede la seduta IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Antonio Mauro Valente.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Maria Nicoletti.

Intervengono i Signori:

	Nome	P	A		Nome	P	A
1	MARROCCO ENNIO	SI		8	PROVENZA FLAVIANA	SI	
2	BRACCIALE ANNALISA	SI		9	CONTE DANIELE	SI	
3	RISI GIUSEPPE	SI		10	GAGLIONE LUIGI	SI	
4	PAOLELLA PIETRO	SI		11	DE ANGELIS CURTIS IRENE	SI	
5	PONTONE FRANCESCA	SI		12	D'AGUANNO YURI	SI	
6	VALENTE ANTONIO MAURO	SI		13	CANALE GINO	SI	
7	DI BIASE SIMONA PIA	SI					

PRESENTI: 13 ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES – ARTICOLO 1, COMMI DA 82 A 101, L. N. 199/2025 E ARTICOLO 10 QUINQUIES, DL 38/2026, CONVERTITO CON L. 88/2026

In prosiegua di seduta si passa al punto sei all'ordine del giorno. Il Presidente del Consiglio introduce il punto sei all'ordine del giorno ed invita a relazionare il Consigliere Provenza Flaviana. Il Consigliere Provenza Flaviana relaziona sulla proposta rappresentando che la rottamazione era qualcosa che l'Amministrazione stava esaminando da tempo, ma che non è stato possibile portare all'attenzione del Consiglio prima in quanto durante il mese di aprile il Consiglio comunque era risultato essere depotenziato. Il Consigliere Provenza prosegue il suo intervento rappresentando che più o meno tutti conoscono questa opportunità della rottamazione quinquies per chi ha contratto dei debiti tributari e patrimoniali affidati dal Comune all'agente di riscossione e si parla di tutto ciò che parte dal primo gennaio dell'anno 2000 fino al 31 dicembre dell'anno 2023, inclusi i carichi già oggetto di precedenti rottamazioni. Il Consigliere Provenza prosegue comunicando che il debitore verserà le somme dovute a titolo di capitale, con esclusione di interessi, sanzioni ed aggio e comunica inoltre che la rottamazione quinquies è operativa anche per le sanzioni al codice della strada. Il Consigliere Provenza prosegue rappresentando che, in relazione all'iter, dal 15 settembre 2023 l'agente di riscossione renderà disponibili i dati necessari per individuare i carichi e poi dal 16 settembre al 31 ottobre si potrà presentare la dichiarazione e precisa che nel caso in cui si dovesse ricorrere al pagamento rateale si applicherebbero degli interessi. Il Consigliere Provenza prosegue il suo intervento comunicando che la delibera consiliare sarà pubblicata sul sito istituzionale ed aggiunge che, a livello contabile l'operazione è fattibile, ma non tutti i comuni hanno la possibilità di poter aderire contabilmente alla rottamazione quinquies perché occorrono delle condizioni che devono essere esaminate anche dal revisore dei conti. Il Consigliere Provenza prosegue rappresentando che si è fatta la considerazione secondo cui aderire alla rottamazione consente al Comune l'acquisizione di crediti che altrimenti non sarebbe stato possibile esigere, trattandosi anche di crediti risalenti e che, partendo dal riaccertamento dei residui attivi e passivi, capillare, si sa che i carichi che possono essere iscritti alla rottamazione sono di circa un milione di cui una parte ascrivibile ad anni pregressi e circa trecentomila ascrivibili all'esercizio in corso. Il Consigliere Provenza continua comunicando che la bestia nera dei bilanci è il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità che va accantonato, e che per effetto di ciò, nel momento in cui si va ad esaminare la parte disponibile del risultato di amministrazione, essa risulta poca cosa. Il Consigliere Provenza prosegue comunicando che nel rendiconto 2025, in cui si partiva oltre 4 milioni, quindi si è dovuto sottrarre una parte accantonata ed una parte vincolata, mentre, dopo l'operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi, l'avanzo era poco più di ventimila e questo risultato ha dato la possibilità di dare corso all'operazione della rottamazione quinquies. Il Consigliere Provenza continua comunicando che gli uffici hanno presentato un calcolo sulla base dei residui attivi che, ovviamente è un calcolo potenziale perché poi dovrà vedersi la quantificazione sulla base delle domande appositamente presentate, inoltre rappresenta che è stato acquisito il parere del revisore dei conti sulla possibilità della rottamazione quinquies e precisa che si sta parlando dei debiti affidati all'agente della riscossione e che ciò che non è affidato non è rottamabile. Al termine della relazione del Consigliere Provenza, il Presidente del Consiglio invita alla discussione. Prende la parola il Consigliere Gaglione Luigi il quale comunica che il suo gruppo politico esprime parere favorevole per la misura perché è un'ottima opportunità per i cittadini di Cervaro, sperando che vi siano tantissime domande e che i cittadini sappiano qual è questa occasione, ma è un vantaggio anche per l'Ente. Il Consigliere Gaglione Luigi prosegue il suo intervento comunicando di auspicare da parte dell'Ente una maggiore pubblicità della delibera perché è vero che tutte le delibere vengono pubblicate sull'albo pretorio ma non tutti i cittadini vanno a consultarlo e quindi, data la sua importanza, è necessario diffonderla. Successivamente il Presidente del Consiglio chiede se vi sono altri interventi e, in assenza di interventi, dichiara chiusa la discussione ed invita alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 47 del 22/12/2025 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2026-2028;
- con deliberazione di Giunta n. 2 del 22/01/2026 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 48 del 22/12/2025 è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2026-2028;

PREMESSO CHE:

- l'articolo 10-*quinquies* del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, ha disposto l'estensione della procedura di accesso e gestione della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai carichi degli enti territoriali;
- l'articolo 10-*quinquies*, d.l. n. 38 del 2026 limita l'applicazione della rottamazione *quinquies* ai carichi affidati dalle regioni e dagli enti locali che *"nell'esercizio della propria autonoma potestà impositiva, ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione alle proprie entrate"*;

CONSIDERATO CHE:

- la definizione agevolata riguarda tutti i debiti, tributari e patrimoniali, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati dal Comune all'agente della riscossione (attualmente l'Agenzia delle entrate-Riscossione-Ader) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;
- rientrano nell'ambito di applicazione della definizione anche i carichi già oggetto delle precedenti rottamazioni per i quali si è determinata l'inefficacia della definizione a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze;
- a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, ed al suo successivo accoglimento, il debitore verserà unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica e che sono pertanto abbuonati gli importi originariamente dovuti a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio;
- l'art. 10-*quinquies*, comma 1, lett. f), dispone che per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al d.lgs. n. 285 del 1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi la maggiorazione semestrale di cui all'art. 27, legge n. 689 del 1981 e gli interessi di mora di cui all'art. 30, d.P.R. n. 602/1973, oltre all'aggio spettante all'Agente della riscossione;
- la definizione si applica anche agli importi in contenzioso, per i quali, l'art. 1, comma 87, legge n. 199 del 2025, precisa che il debitore deve indicare nella dichiarazione di adesione l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i

carichi in essa ricompresi e assumere l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice;

- a decorrere dal 15 settembre 2026, l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;
- il debitore rende tra il 16 settembre 2026 e il 31 ottobre 2026 la dichiarazione di voler procedere alla definizione presentando apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso Ader pubblica nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 settembre 2026;
- il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali di pari ammontare, con scadenza il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027; in caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° febbraio 2027;
- entro il 31 dicembre 2026, ai sensi della lettera f), comma 1, dell'articolo 10-*quinquies* del più volte citato decreto legge n. 38 del 2026, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non possono essere inferiori a 100 euro, con le relative scadenze;
- l'art. 1, comma 95, legge n. 199 del 2025, disciplina la decadenza dalla definizione a seguito di mancato o di insufficiente versamento dell'unica rata scelta dal debitore o, in caso di rateazione, di due rate, anche non consecutive o dell'ultima rata del piano di rateazione, fermo restando la tolleranza del tardivo versamento non superiore a 5 giorni; in tali casi la definizione agevolata non produce effetti, riprendendo di conseguenza a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'agente della riscossione, mentre i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo.

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- l'articolo 10-*quinquies*, d.l. n. 38 del 2026 prevede al comma 2 che *"I provvedimenti adottati dagli enti creditori ai sensi del comma 1 sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 30 giugno 2026, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 giugno 2026"*;
- lo stesso comma 2 dispone altresì che la delibera consiliare di adesione alla rottamazione *quinquies* acquista efficacia con la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale dell'ente e ciò in deroga *"all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,"* e che la delibera stessa deve essere trasmessa, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;

- l'art. 1, comma 101, legge n. 199 del 2025, dispone che a seguito del pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2026, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi della definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:

- l'adesione alla rottamazione da parte del Comune consente l'acquisizione di crediti in larga parte di difficile esigibilità e di origine risalente nel tempo, accelera la regolarizzazione di posizioni creditorie e abbatte possibilità di contenzioso e esigenze di gestione dei crediti pregressi, anche a seguito della riconsegna da parte dell'agente della riscossione prevista dalla riforma della riscossione di cui al decreto legislativo 110/2024, art. 7, comma 2.

- dalle verifiche effettuate dai competenti uffici comunali sulla base dei dati resi disponibili dall'agente della riscossione risulta che i carichi iscritti nel bilancio comunale alla Tipologia 101 "Imposte, tasse e proventi assimilati" ammontano complessivamente ad **euro 1.419.091,98**, di cui **€ 1.106.409,43** relativi ad esercizi precedenti ed **€ 312.682,55** relativi all'esercizio di competenza;

- nel bilancio comunale risultano pertanto iscritti residui attivi tributari potenzialmente interessati dai carichi affidati all'agente della riscossione per **euro 1.419.09,98**, mentre eventuali ulteriori carichi affidati e non più iscritti tra i residui attivi dell'Ente, in quanto già stralciati o comunque non conservati nelle scritture contabili, non determinano effetti negativi sugli equilibri di bilancio e, in caso di riscossione, possono dar luogo alla registrazione di maggiori entrate;

- per i residui attivi relativi ai carichi affidati ad Ader risultano accantonamenti al Fondo crediti di dubbia esigibilità pari ad **euro 1.111.645,75** nell'ambito della composizione del risultato di amministrazione al 31/12/2025;

- Il Bilancio di previsione 2026-2028 reca altresì, per ciascuna annualità del triennio, uno stanziamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità pari rispettivamente a **€ 239.164,86** per il 2026, ad **€ 216.363,10** per il 2027 e ad **€ 216.363,10**, a presidio della prudente gestione delle entrate di dubbia e difficile esazione;

- l'adesione al dispositivo della rottamazione da parte dei contribuenti interessati viene stimato prudenzialmente nel 50% del valore dei carichi interessati con una potenziale regolarizzazione, sul perimetro contabile sopra indicato, pari ad **euro 709.545,99**, ferma restando la concreta quantificazione delle somme effettivamente riscosse in base alle domande presentate dai contribuenti e ai riversamenti effettuati dall'agente della riscossione;

- l'adesione del Comune alla rottamazione *quinquies* presenta, pertanto, effetti finanziari sostenibili per l'Ente, tenuto conto:

a) dei carichi già stralciati dal bilancio, la cui parziale riscossione darebbe luogo alla registrazione di maggiori entrate;

- b) dei residui attivi ancora iscritti a bilancio, per i quali risulta già costituito apposito accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità;
- c) della quota massima prudenziale non assistita da accantonamento FCDE, pari ad **euro 307.446,23**, risultante dalla differenza tra i residui attivi tributari sopra indicati, pari ad **euro 1.419.091,98**, e l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità pari ad **euro 1.111.645,75**;
- d) della complessiva situazione finanziaria dell'Ente, che presenta una parte disponibile del risultato di amministrazione pari ad **euro 23.084,79** e il mantenimento degli equilibri del bilancio di previsione 2026-2028;
- e) alla luce di quanto sopra, l'adesione alla definizione agevolata risulta compatibile con il mantenimento degli equilibri finanziari dell'Ente, anche a fronte del consolidamento di un appropriato ammontare di accantonamenti e della necessità di favorire la riscossione di crediti pregressi di difficile esazione
- f) producono maggiori riaccertamenti a bassa svalutazione, e di quelli oggetto di svalutazione prudenziale nel risultato di amministrazione

RITENUTO PERTANTO di deliberare, ai sensi dell'articolo 10-*quinquies*, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-*quinquies*.

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie.

ACQUISITO il parere favorevole dell'Organo di revisione, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

INDIVIDUATO il responsabile del procedimento nella persona del Responsabile dell'Area Amministrativa-Finanziaria-SUAP, il quale dichiara, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del vigente "Piano triennale di prevenzione della corruzione", che ai fini dell'adozione del presente atto non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, cui consegue l'obbligo di astensione.

VISTO l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000.

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con voti favorevoli n 13, contrari n. 0, astenuti n 0, su presenti n 13 e votanti n 13

D E L I B E R A

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 10-*quinquies*, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-*quinquies*.
2. di inviare copia del presente atto all'agente della riscossione entro il 31 luglio 2026;
3. di dare atto che la presente deliberazione acquista efficacia con la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale dell'ente che dovrà avvenire entro il 31 luglio 2026;
4. di inviare, ai soli fini statistici, la presente deliberazione entro il 30 settembre 2026 al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze;

Successivamente

Con voti favorevoli n 13, contrari n. 0, astenuti n 0, su presenti n 13 e votanti n 13

DELIBERA

di dichiarare l'immediata esecutività della presente deliberazione, in considerazione del ristretto termine previsto per l'invio all'Agente della riscossione e per la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale del Comune.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Antonio Mauro Valente

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Maria Nicoletti

(atto sottoscritto digitalmente)